

Istituto Professionale Statale



Corso di Formazione di base per docenti di sostegno

Prof. Carmelo Floramo

Prof.ssa Annalisa Negri

Tematiche che verranno affrontate:

- **Il ruolo dell'insegnante di sostegno.**
- **Esperienze didattiche, relazioni scuola-famiglia-enti del territorio.**
- **Definizione ed elaborazione del PEI.**

Incontro del 27 novembre 2017

Il docente di Sostegno e le Normative di Riferimento

**Formatore Prof. Carmelo Floramo
I.P.S. “Ciro Pollini” di Mortara**

La Legge 104/1992

Legge Quadro – ha il compito di garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ed è il primo riferimento normativo a cui un docente di sostegno – specializzato o meno – deve fare riferimento.

Ulteriori riferimenti normativi

Oltre alla Legge 104 del 1992, altri riferimenti normativi sulla disabilità a scuola sono:

- **Art 3 ed Art 34 della Costituzione italiana**, cioè diritto allo studio e scuola aperta a tutti.
- **Legge 118/71 e Legge 517/77**: abolizione delle classi speciali ed inserimento degli studenti diversamente abili nelle classi comuni ed introduzione nel Consiglio di classe del docente di sostegno.
- **DPR 24 febbraio 1994**: coordinamento tra ASL, Enti locali e scuole.
- **Legge 18 del 3 marzo 2009**: adesione dell'Italia alla convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
- **ICF del 2001**: sostituisce l'ICIDH del 1980 quale strumento di Classificazione Internazionale del Funzionamento

Art. 3 – commi 1 e 2: DEFINIZIONE dei SOGGETTI DESTINATARI DELLA LEGGE 104/1992: *«è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione»*

Dunque, il portatore d'handicap - o persona diversamente abile - è colui che può presentare minorazioni a diversi livelli (fisico, psichico o sensoriale) e che pertanto rischia:

- **Difficoltà di apprendimento**
- **Difficoltà di relazionali**
- **Difficoltà di integrazione/inclusione**

Art. 12 commi 1 e 2: Diritto all'educazione ed istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

Come si può ben vedere, la Legge 104/1992 garantisce l'accesso della persona disabile ad ogni ciclo dell'istruzione scolastica.

Art. 12 commi 3 e 4, Integrazione scolastica e diritto all'educazione ed istruzione della persona diversamente abile:

«L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap»

Dunque, il compito del docente di sostegno non è solo quello di aiutare la persona diversamente abile nell'ambito didattico, ma è anche quello di aiutarla a crescere e relazionarsi con il resto del sistema scolastico e della società.

INTEGRAZIONE O INCLUSIONE ?

Nel 1992 la Legge 104 usa spesso il termine «integrazione», oggi è più corretto parlare di «inclusione» in quanto la disabilità è un dato di fatto ed il compito della scuola è quello di garantire la corretta inclusione degli studenti nel mondo che li circonda.

Integrazione da l'idea che ci sia qualcosa da aggiungere, che inizialmente non era previsto e che pertanto va ridefinito.

Inclusione invece ci da l'idea che fin da subito la Scuola – e tutte le altre Istituzioni – debbano prendere in considerazione le esigenze delle persone diversamente abili, invece di aspettare che siano esse a fare delle richieste o ad esporre le proprie esigenze.

Come garantire l'integrazione/inclusione ?

Art. 12 comma 5: «All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata»

Chi è l'insegnante di sostegno ?

L'insegnante di sostegno è un docente, preferibilmente in possesso di specializzazione, previsto dalla L. 517/77, che viene assegnato alla classe in cui è iscritto uno studente disabile, per un numero di ore congruo ai bisogni individuati sulla base della diagnosi funzionale e del progetto formulato dal Consiglio di Classe. Il Dirigente Scolastico inoltra al Direttore Scolastico Regionale tramite l'USP la richiesta delle ore di sostegno necessarie, anche in deroga.

Gli insegnanti di sostegno sono a tutti gli effetti docenti della classe e non del solo alunno diversamente abile ed il loro dovere è quello di garantire al meglio che si crei una classe inclusiva.

L' Articollo 13 della Legge 104/1992 recita: *«Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti»*

Inoltre il Testo Unico L. 297/94 precisa che «il docente di sostegno rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. [...] il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza».

Quindi:

1) l'insegnante di sostegno **funge da mediatore didattico** tra tutti i soggetti coinvolti nell'educazione/istruzione dello studente diversamente abile ossia: Famiglia, Scuola ed Enti locali.

2) Il docente di sostegno **è una risorsa**, per la propria istituzione scolastica, in quanto si può permettere un raggio d'osservazione della comunità scolastica maggiore rispetto a quello del docente curricolare (egli spesso trascorre in una classe molte più ore degli altri docenti e perciò può osservare e distinguere i comportamenti e le esigenze degli studenti).

3) il docente di sostegno **è un supporto indispensabile** per le famiglie dei suoi studenti poiché – in tante occasioni – ne semplificano la vita e ne alleggeriscono la tensione psicologica (spesso i genitori di studenti diversamente abili, vivono con molta pesantezza la condizione dei propri figli temendo che essi vengano esclusi dal gruppo classe o che non potranno mai godere di tutte le esperienze dei ragazzi normodotati).

4) l'insegnante di sostegno **è una fonte di informazioni** per gli specialisti che seguono lo studente diversamente abile.

Diritti e doveri del docente di sostegno

Diritti:

il lavoro dell'insegnante di sostegno è regolamentato dall'art. 27 del CCNL-Scuola 2006/2009. Al docente di sostegno spettano esattamente gli stessi diritti del docente curricolare, cioè: permessi retribuiti e non, indennità di disoccupazione, indennità di malattia, congedi parentali, diritto alla formazione professionale, ecc.

Doveri:

- dovere di fedeltà
- dovere di diligenza
- dovere di esclusività
- dovere di buon andamento e di imparzialità
- dovere di condotta irreprensibile
- dovere di serbare il segreto d'ufficio

Le fonti giuridiche dei doveri del personale docente sono:

- ◆ **Il codice civile**
- ◆ **La Legge n. 300/1970, articoli. 11-17**
- ◆ **Il Codice di comportamento dei dipendenti e delle dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 28 novembre 2000**
- ◆ **Il CCNL-scuola 2006/2009, articoli. 26 e 88**

(fonte Prof. Remo Morzenti Pellegrini Docente di Diritto Amministrativo Università degli Studi di Bergamo)

Tali doveri si possono classificare in tre categorie:

❖ **Doveri morali (o etici)**: la professione docente si assume il grande impegno di essere portata avanti nel rispetto dei principi etici e morali della nostra società, attraverso l'uso di linguaggi e comportamenti consoni all'ambiente di lavoro ed all'istituzione che rappresentiamo.

❖ **Doveri sociali**: la professione docente non si esaurisce nell'esposizione e trasmissione dei contenuti didattici, il docente ha il compito di formare cittadini, non a caso ormai da tempo si parla di *long life learning* ossia insegnamento che dura per tutta la vita.

❖ **Doveri contrattuali**: lo stesso CCNL che ci garantisce il rispetto dei nostri diritti ci impone determinati obblighi: essere presenti in istituto durante il nostro orario di servizio, comunicare alla segreteria (ed alle famiglie, nel caso di studenti con handicap gravi) se e quando ci assentiamo, giustificare le nostre assenze, rispettare gli obblighi di sicurezza e sorveglianza nei confronti degli studenti, ecc.

Il tutto come previsto dall' Art. 395, Testo Unico istruzione: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità».

La “Buona Scuola” e l'inclusione scolastica delle persone disabili

I decreti attuativi della Legge 107/2015 si pongono l'obiettivo di implementare la scuola italiana quale scuola inclusiva attraverso il coinvolgimento di tutti le persone che partecipano all'istruzione dello studente diversamente abile.

In particolare, lo schema di decreto:

- ***rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni*** nei processi di inclusione scolastica;
- ***definisce puntualmente i compiti*** spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali);
- ***incrementa ulteriormente la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche*** per gli accertamenti in età evolutiva;
- ***introduce il modello biopsico-sociale*** della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della scuola;

- introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto del Profilo di funzionamento;
- riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica;
- definisce una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà parte integrante del Progetto Individuale;
- prevede la misurazione della qualità dell'inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole;
- prevede una *formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA*;
- introduce un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi; per la scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla "*formazione iniziale*".

Vediamo di preciso di cosa si tratta